


N. 00218/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00085/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2013, proposto da:

Condominio di via del Fusaro, 2 - Milano, Mario Galbiati, Domenico Morace, Andrea Canova, Loredana Avuzzi, Paolo Meazza, Francesco Mancuso, Mirella Pignetti, Pietro Alessandro Gariboldi, Rosa Tandoi, Vanna Giulia Irma Paiola, Maria Froidi, Anna Salvioni, Graziella Schicchitano, Elda Cavazza, Olivier Segaricci, Anna Ostinelli, Elide Griffini, Rosanna Teresa Restelli, Leonardo Gariboldi, Maria Mirella Muzzarelli, Paolo Crosetto, Nino Giordano, Giuseppe Gariboldi, Maria Di Pierro Repettati, Adolfo Rizzo, Giovanni Salamina e Anna Goletti, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Giovanni Daniel, presso il cui studio, in Milano, viale Caldara, 43, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Alessandra Montagnani Amendolea, domiciliato in Milano, via Andreani 10, presso gli uffici dell'avvocatura

comunale;

nei confronti di

Immobiliare Cavalcabò s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Matilde Battaglia e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, p.zza Velasca, 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del permesso di costruire 30 ottobre 2012 n. 175 rilasciato alla società Immobiliare Cavalcabò s.r.l.;

e - con istanza ex art 116, 2 comma, c.p.a. depositata in data 29.01.2013 - per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi per effetto dell'inerzia serbata dal Comune di Milano in ordine all'istanza di accesso del 19.11.2012 P.G. 743048/2012, nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ivi compreso l'ordine al Comune di Milano di provvedere alla predetta istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Immobiliare Cavalcabò s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare sfornito

di fumus con riferimento alla censura con cui viene lamentata la violazione dell'art. 9, d.m. n. 1444/1968 - in quanto i balconi previsti in progetto non pare possano considerarsi meri elementi ornamentali: cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2006, n. 17089; Consiglio di Stato, sez. IV, ord. n. 1914 del 28.4.2010; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 83 - ed alla censura con cui viene contestato il mancato rispetto del limite di altezza previsto dall'art. 15 del piano delle regole del p.g.t. adottato, stante l'assenza di un convenzionamento con l'amministrazione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:

- a) sospende il permesso di costruire impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 giugno 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)